

ORDINE DEGLI AVVOCATI

CALTANISSETTA

Prot. N. 958

Caltanissetta, 28-10-2022

S.E. il Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta

S.E. il Prefetto di Caltanissetta

Illustre signor Presidente del Tribunale di Caltanissetta

Illustre signor Questore di Caltanissetta

ESSEQUADRO Ente gestore il Centro

OGGETTO: Esito sopralluogo svolto in data 17 ottobre 22 presso il CPR - Centro di permanenza per i rimpatri di Caltanissetta di Pian del Lago - Criticità


Eccellenze, illustri signori

Quale Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta, nell'ottica della massima collaborazione tra le Istituzioni, conscio delle differenti funzioni, nella convinzione di fornire anche Noi un utile contributo all'accoglienza degli immigrati presenti a vario titolo nel CPR - Centro di permanenza per i rimpatri di Caltanissetta di Pian del Lago, mi permetto inviare le seguenti considerazioni di seguito al sopralluogo in oggetto, accompagnato nell'occasione da alcuni Avvocati rappresentanti della Commissione dell'Ordine "Diritti Umani e Diritto dell'Immigrazione".

Nel ringraziare la Prefettura, presente il vicario dott. Ferdinando Trombadore e la responsabile dell'Ufficio, per la cortesia e disponibilità mostrata, nonché la Questura nella persona del dott. Fabio Lacagnina e l'Ente gestore presente con il proprio delegato, in seguito al confronto tra le parti, ho potuto rilevare le seguenti criticità, che confidiamo verranno presto risolte:

1) In relazione al Diritto di Informazione - Documento informativo

La documentazione informativa - che a dire dell'Ente Gestore - viene consegnata agli utenti si rivela insufficiente, rispetto a quella prevista dalla legge.

 1

ORDINE DEGLI AVVOCATI

CALTANISSETTA

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, D.lgs. 286/98, al cittadino straniero trattenuto nel CPR deve essere assicurata "la necessaria informazione relativa al suo status, l'assistenza e il pieno rispetto della sua dignità (...)";.

Il comma 4 dell'art. 6 del D.lgs 142/2015 prescrive che ogni trattenuto riceva, da parte del gestore, le informazioni sulla possibilità di chiedere protezione internazionale e che allo stesso debba essere consegnato l'opuscolo informativo di cui all'art. 10, comma 2, D.lgs. n. 25/2008. È la stessa Legge, quindi, a prevedere specifici obblighi di informazione in favore dei cittadini stranieri che intendano chiedere protezione internazionale.


La Direttiva recante criteri per l'organizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, adottata in data 19 maggio 2022 con Decreto del Ministro dell'Interno, all'art. 1 sancisce che "allo straniero e al cittadino comunitario trattenuto in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (di seguito, Centro), è assicurata la necessaria assistenza ed il pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, anche in considerazione della sua provenienza, della sua fede religiosa, del suo stato di salute fisica e psichica, della differenza di genere, compresa l'identità di genere, della presenza di esigenze particolari o vulnerabilità" e all'art. 2, rubricato "Informazioni allo straniero", precisa che "al momento dell'ingresso nel Centro, lo straniero viene informato, a cura del personale dell'Ente gestore addetto al ricevimento, coadiuvato dal mediatore linguistico-culturale durante il suo orario di servizio, dei suoi diritti e doveri, delle modalità di trattenimento, e delle regole di convivenza all'interno della struttura.

Ai fini di cui al comma 1, l'ente gestore mette a disposizione, tramite affissione e consegna allo straniero:

- 1) la Carta dei diritti e dei doveri, nel testo riportato nell'allegato 1 a);
- 2) l'elenco degli Avvocati che prestano patrocinio gratuito, fornito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, su richiesta della Prefettura;
- 3) per i richiedenti la protezione internazionale, l'opuscolo informativo previsto dall'articolo 10, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
- 4) altro materiale informativo eventualmente fornito dalla Prefettura".

Il tutto tradotto e messo a disposizione in lingua comprensibile allo straniero.

Va inoltre precisato che, ai sensi dell'art. 10, comma 2, D.Lgs n. 25/2008 "la Commissione nazionale redige, secondo le modalità definite nel regolamento da adottare ai sensi dell'art 38 un opuscolo informativo che illustra:

 2

ORDINE DEGLI AVVOCATI

CALTANISSETTA

- a) le fasi della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, comprese le conseguenze dell'allontanamento ingiustificato dai centri;
- b) i principali diritti e doveri del richiedente durante la sua permanenza in Italia;
- c) le prestazioni sanitarie e di accoglienza e le modalità per riceverle;
- d) l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'UNHCR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale, nonché informazioni sul servizio di cui al comma 2- bis".

Le medesime prescrizioni sono ribadite nell'ultimo schema di capitolato d'appalto predisposto dal Ministero dell'Interno nel 2021, in cui - tra gli oneri in capo all'ente gestore - espressamente si menziona la necessità di predisporre un adeguato servizio di informazione e orientamento legale dei trattenuti.

Tale servizio, oltre a quanto previsto nell'art. 2 del Regolamento Unico CIE, deve comprendere anche l'impiego di personale qualificato per "l'informazione sulla normativa concernente l'immigrazione, la protezione internazionale, la tutela delle vittime di tratta e i rimpatri volontari assistiti, l'accesso ai servizi sociali e sanitari e i relativi diritti in base alla condizione giuridica, le garanzie per i minori non accompagnati e i diritti e doveri dello straniero, anche attraverso la diffusione di materiale informativo, anch'esso tradotto nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel Centro".


Alla luce di quanto sopra, la documentazione informativa consegnata presso il CPR di Caltanissetta non sembra sufficiente.

Ed invero, nella Carta dei Servizi - che si assume distribuita - sono indicate in maniera generica le regole del centro, i motivi del trattenimento, le modalità di esercizio del diritto di difesa, nonché i servizi a disposizione delle persone trattenute (assistenza psicologica, assistente sociale e legale).

La Carta anzidetta, stilata dall'Ente Gestore, è tradotta nelle sole lingue veicolari.

Non risulta che venga consegnato l'opuscolo informativo previsto dall'articolo 10, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, redatto dalla Commissione Nazionale, e non viene fornita l'informazione sulla normativa concernente la tutela delle vittime di tratta e i rimpatri volontari assistiti, l'accesso ai servizi sociali e sanitari e i relativi diritti in base alla condizione giuridica, le garanzie per i minori non accompagnati e i diritti e doveri dello straniero, anche attraverso la diffusione di materiale informativo, anch'esso tradotto nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel Centro.

Auspichiamo che l'Ente gestore si fornisca dell'opuscolo informativo su richiamato, predisposto dalla Commissione Nazionale asilo, e che informi, ai sensi di legge,

 3

ORDINE DEGLI AVVOCATI

CALTANISSETTA

compiutamente gli utenti trattenuti, utilizzando le lingue effettivamente maggiormente parlate nel Centro, pena la compromissione dei diritti dei trattenuti.

2) Servizio di orientamento legale e di mediazione

Il capitolato d'appalto prevede l'erogazione di un servizio di mediazione e orientamento legale di 16 ore settimanali.

Pur comprendendo la contingenza della situazione in atto, si evidenzia tuttavia che il servizio anzidetto si rivela insufficiente ad assicurare l'adeguata informazione e orientamento legale dei trattenuti, e che le 16 ore appaiono assolutamente insufficienti.

È stato riferito che i due operatori legali svolgono la loro attività in due giorni la settimana.

Laddove non sia possibile procedere ad un aumento delle ore, le stesse dovrebbero essere ripartite su 5/6 giorni settimanali, al fine di garantire un servizio di mediazione di 2/3 ore al giorno, onde così assicurare la necessaria e tempestiva assistenza ed il pieno rispetto dei diritti fondamentali di tutti gli stranieri (anche dei nuovi arrivati, evitando di attendere le due giornate nelle quali il servizio viene di fatto erogato).


Per quanto concerne il servizio di mediazione, l'ente gestore ha impiegato mediatori di lingua inglese, francese e araba.

Nello scorso mese di giugno sono emerse delle criticità. È stato sospeso il servizio di mediazione dell'Ufficio Immigrazione, in seguito a scadenza dei contratti con il CIESS e l'OIM. Sul punto, è stato riferito che al momento la situazione si sarebbe risolta e che sarebbero presenti 5 interpreti in forza alla Questura.

Tali rassicurazioni ci tranquillizzano, e confidiamo che i recenti disservizi non si ripetano più, ma sul punto continuiamo a rimanere vigili, poiché il Servizio è di fondamentale importanza per rendere chiari e certi i diritti dei trattenuti.

3) Diritto alla corrispondenza telefonica

Secondo quanto previsto dall'art. 4, lett. f) della Direttiva del Ministero dell'Interno datata 19 maggio 2022 recante "Criteri per l'organizzazione dei Centri di permanenza per i rimpatri previsti dall'art. 14 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni" *"Sono assicurate le comunicazioni telefoniche con l'esterno, a mezzo di apparecchi telefonici fissi installati nel Centro in luoghi di libero accesso agli stranieri e in un numero non inferiore a un apparecchio per ogni quindici persone. Allo straniero è consegnata, al momento dell'ingresso nel Centro e comunque prima della convalida, una tessera telefonica, secondo le modalità fissate nel citato decreto interministeriale sull'utilizzo dei servizi telefonici, postali e telegrafici"*.



ORDINE DEGLI AVVOCATI

CALTANISSETTA

Le nuove disposizioni sul divieto di possedere strumenti di comunicazione all'interno del CPR non sono condivisibili, ma ad ogni buon conto, pur comprendendo la necessità di privilegiare sistemi fissi per le comunicazioni con l'esterno, si rileva l'insufficienza degli apparecchi telefonici fissi installati nel Centro (solo 2 apparecchi fissi presenti, nonostante la Direttiva preveda che gli stessi debbano essere "in un numero non inferiore a un apparecchio per ogni quindici persone").

Inoltre il sistema delle schede telefoniche si rivela inadeguato, in considerazione del fatto che il credito in esse contenuto (pagato dallo straniero mediante conguaglio con le 2.50 € di pocket money) è soggetto ad esaurimento immediato, spesso dopo pochi secondi dall'avvio della chiamata, con conseguente impossibilità di comunicazione esterna.

Sarebbe pertanto auspicabile l'utilizzo delle utenze fisse a disposizione dei soggetti con sistema di turnazione, in considerazione delle esigenze personali, ad esempio mediante l'utilizzo di un cordless con tariffazione flat, al fine di garantire il servizio di corrispondenza telefonica.

Sarebbe inoltre indispensabile che la linea telefonica già attiva in ricezione fosse presidiata giornalmente negli orari d'ufficio, per consentire ai legali di contattare l'ente Gestore al fine di acquisire informazioni relative ai propri assistiti e quant'altro necessario.


Si confida che al riguardo si provveda di conseguenza.

4) Diritto alla salute - Assistenza medica

L'Ente gestore ha un appalto per l'erogazione del servizio di assistenza medico/sanitaria che però non include il CPR, ma solo il CARA e CDA; la Prefettura ha, pertanto, stipulato una convenzione con la ASP locale, che ha messo a disposizione un medico ed un infermiere, quest'ultimo H24.

Preme ricordare che ai sensi dell'art. 3 della Direttiva citata, *"lo straniero accede al Centro previa visita medica effettuata da parte del medico della ASL o dell'azienda ospedaliera, che **accerta l'assenza di patologie evidenti che rendono incompatibile l'ingresso e la permanenza del medesimo nella struttura, quali malattie infettive o contagiose e pericolose per la comunità, stati psichiatrici, patologie acute o cronico degenerative che non possono ricevere le cure adeguate in comunità ristrette.***

*Successivamente all'ingresso e durante la permanenza nel Centro, **lo straniero è sottoposto allo screening medico** da parte del medico responsabile della struttura sanitaria presente nel Centro, per la valutazione complessiva del suo stato di salute,*



ORDINE DEGLI AVVOCATI

CALTANISSETTA

nonché per l'accertamento dell'eventuale necessità di predisporre visite specialistiche o percorsi diagnostici e/o terapeutici presso le competenti strutture sanitarie pubbliche".

Nel comma 7 del suddetto articolo è previsto che "La certificazione di idoneità alla vita comunitaria ristretta e le relazioni del servizio sociosanitario del Centro vengono consegnate all'ufficio di Polizia all'interno del Centro affinché vengano inserite nel fascicolo da sottoporre all'Autorità Giudiziaria in sede di convalida e proroga del trattenimento, e trasmesse, ove si tratti di richiedenti asilo, alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale"

In seguito al confronto, è emerso che il certificato di idoneità - pur se si assume inserito nel fascicolo personale della persona trattenuta - non viene di fatto consegnato all'interessato, né viene trasmesso al Giudice in occasione dell'udienza di convalida.

Si auspica, pertanto, che la certificazione medica della persona trattenuta inserita nel fascicolo personale dell'interessato, sia consegnata in copia all'interessato - il quale ha pieno diritto di conoscere l'esito degli esami o accertamenti medici espletati sulla propria persona -, e che la stessa sia inserita nel fascicolo del procedimento di convalida, al fine di garantire appieno - sul punto - un legittimo e pieno contraddittorio delle parti.

5) Diritto di difesa - Assistenza legale

Il Regolamento Interno del Centro prevede che il difensore possa accedere al CPR per interloquire col proprio assistito nelle seguenti fasce orarie 10:00-12:00 e 15:00-17:00.


Il tempo previsto per i colloqui si rivela tuttavia insufficiente. Nell'arco temporale anzidetto può infatti fare ingresso nella sede del colloquio un legale per volta, e laddove un legale abbia necessità di porre in essere più colloqui le 2 ore previste possono trascorrere senza consentire ad altri avvocati in attesa di poter incontrare il/i proprio/i assistito/i, magari nell'imminenza dell'udienza di convalida del trattenimento.

Gli orari andrebbero dunque estesi, in particolare nella fascia pomeridiana, al fine di consentire la piena esplicazione del diritto di difesa delle persone trattenute.

6) Presenza delle Forze dell'Ordine durante i colloqui

Preme rilevare che in alcune occasioni si è verificata la presenza di personale delle Forze dell'Ordine all'interno dei luoghi dedicati ai colloqui tra gli avvocati e i propri assistiti.

Tale circostanza lede il regolare funzionamento del colloquio tra avvocato e assistito e, di conseguenza, il diritto di difesa costituzionalmente garantito, attesa la violazione della necessaria segretezza del colloquio.



ORDINE DEGLI AVVOCATI

CALTANISSETTA

Si chiede, pertanto, che il personale di polizia non sia presente durante i colloqui, se non espressamente richiesto dai difensori.

7) Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato

Secondo quanto previsto dalla Direttiva del Ministero dell'Interno datata 19 maggio 2022 recante "Criteri per l'organizzazione dei Centri di permanenza per i rimpatri previsti dall'art. 14 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni", all'art. 2, c. 2, l'Ente gestore prima dell'udienza di convalida informa la persona del diritto di nominare un avvocato di fiducia e rende immediatamente consultabile alla persona che ne fa richiesta l'elenco degli Avvocati che prestano gratuito patrocinio fornito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati su richiesta della Prefettura periodicamente aggiornato.

In seguito al confronto tra le parti è emerso che alle persone trattenute verrebbe fatto visionare un elenco degli Avvocati che prestano gratuito patrocinio; l'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato affisso è all'interno di un container.

L'elenco degli Avvocati si rivela tuttavia sprovvisto dell'indicazione di alcuni elementi necessari a consentire il pieno esercizio di difesa degli stranieri, risultando mancante in particolare del numero di telefono dei legali, indispensabile al contatto immediato tra difensore ed assistito.

Per garantire un adeguato servizio di informazione, il COA di Caltanissetta provvederà a fornire i numeri telefonici degli Avvocati iscritti nell'elenco per il patrocinio a spese dello Stato al fine di inserire gli stessi nell'elenco fornito alle persone trattenute.

8) Nomina del difensore

Si apprende con soddisfazione delle scelte operate dalla Questura per garantire l'accesso all'interno del Centro agli Avvocati, anche in assenza di nomina scritta.

Ed invero, le persone trattenute possono nominare anche verbalmente un difensore, a cui sarà poi data l'autorizzazione all'ingresso, per incontrare l'assistito e provvedere alla formalizzazione della nomina.

9) Tempistica nelle richieste di convalida e proroga del trattenimento e nel rilascio di copie in caso di accesso agli atti

Si rappresenta la problematica legata ai procedimenti di convalida e soprattutto di proroga del trattenimento, che richiedono particolare attenzione nella tempestiva e nella comunicazione di ogni passaggio al difensore del trattenuto, ciò al fine di garantire appieno l'esplicazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito.



ORDINE DEGLI AVVOCATI

CALTANISSETTA

Particolare attenzione va riservata ad ogni comunicazione da fornire con tempistica immediata, sia per consentire il colloquio immediato con il proprio assistito, sia per un accesso immediato a tutti i documenti inerenti il procedimento posti a fondamento della chiesta convalida da parte della Questura.

Era doveroso, in un'ottica di fattiva collaborazione sottolineare le superiori criticità, richiedendo interventi mirati e fornendo contestualmente alcune soluzioni, in quanto soltanto con lo sforzo comune di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti, con la sinergia delle Istituzioni, e con il rispetto dei diritti di tutti, la gestione ed accoglienza dei migranti a Caltanissetta potrà essere presa ad esempio in tutt'Italia.

In attesa di riscontro, porgo i migliori saluti

IL PRESIDENTE
(Avv. Pierluigi Zoda)

